



Riunione del 10 Luglio 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 85**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Componente
- Avv. Valeria Coppola - Componente - Estensore

80.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **Vinella Alessandro – tesserato**
- **ASD Pallavolo Martina – n.p. Presidente p.t. Francesco Massafra**
- **Massafra Francesco – n.q. Presidente ASD Pallavolo Martina**

Con relazione *ex art. 72 Reg. Giur.*, la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti dei suddetti incolpati in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

VINELLA ALESSANDRO, *“per aver, in violazione degli artt. 19 e 63 Statuto F.I.P.A.V., impugnato direttamente avanti al T.A.R. del Lazio la delibera n. 5/13 adottata dal Consiglio Federale in data 25 gennaio 2013, senza previamente adire gli Organi di Giustizia Sportiva e così concorrendo a violare il vincolo di giustizia, previsto dall’Ordinamento, cui tutti i tesserati ed affiliati F.I.P.A.V. sono tenuti da dare pratico ossequio”*.

ASD PALLAVOLO MARTINA, *“per aver, in violazione degli artt. 19 e 63 Statuto F.I.P.A.V., impugnato direttamente avanti al T.A.R. del Lazio la delibera n. 5/13 adottata dal Consiglio Federale in data 25 gennaio 2013, senza previamente adire gli Organi di Giustizia Sportiva e così concorrendo a violare il vincolo di giustizia, previsto dall’Ordinamento, cui tutti i tesserati ed affiliati F.I.P.A.V. sono tenuti da dare pratico ossequio”*.

MASSAFRA FRANCESCO: *“per i fatti contestati al sodalizio ASD Pallavolo Martina, del quale è Presidente e legale rappresentante, a titolo di responsabilità ex art. 55, num. 2, Reg. Giur.”*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati all'udienza del 10 luglio 2013 alla quale compariva l'Avv. Manuela Magistro, in rappresentanza degli stessi.



La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale, nella persona dell'Avv. Edoardo Spighetti, che insiste nelle richieste formulate nella relazione *ex art. 72 lett. c) R.G.* di sospensione da ogni attività federale per mesi quattro per Alessandro Vinella, di sospensione da ogni attività federale per mesi quattro per Francesco Massafra, nonché di irrogazione della multa di € 1.000,00 per l'ASD Pallavolo Martina.
- Preso atto delle argomentazioni svolte dal difensore degli incolpati, Avv. Manuela Magistro, che nega gli addebiti ascritti agli stessi, chiedendo di disporre il non luogo a sanzione ed, in subordine, di graduare l'eventuale sanzione;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione datata 2 maggio 2013 con la quale la Segreteria Generale trasmetteva alla Procura Federale la sentenza emessa in data 24 aprile 2013 dal T.A.R. Lazio, nel procedimento promosso dall'ASD Pallavolo Martina e dal tesserato Alessandro Vinella nei confronti della F.I.P.A.V.

Tale sentenza dichiarava l'improcedibilità del ricorso del 18 marzo 2013, con il quale gli odierni deferiti avevano richiesto all'organo giurisdizionale l'annullamento della delibera del Consiglio Federale F.I.P.A.V. del 25 gennaio 2013 n. 5, e di tutti gli atti connessi e collegati, nonché dell'art. 10 R.A.T. *“nella parte in cui consente di modificare la denominazione sociale di un affiliato senza allegare alcuna documentazione”*.

Il Collegio, chiamato a giudicare sulla domanda cautelare di sospensiva degli atti impugnati, definiva il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell'art. 60 c.p.a., dichiarandolo improcedibile, poiché parte ricorrente, in qualità di soggetto affiliato, avrebbe dovuto proporre, avverso il provvedimento *de quo*, *“ricorso o al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport o all'Alta Corte di Giustizia Sportiva, in considerazione della rilevanza della controversia per l'ordinamento giuridico dello Stato”*.

Le sopra riferite circostanze risultano documentalmente provate e, peraltro, confermate dagli stessi incolpati nelle memorie difensive, nelle quali si legge testualmente *“(...) In tutta la vicenda ha pesato, e non poco, anche il vulnus di una normativa, quella della Fipav, che non prevede espressamente un rimedio “endofederale” per l'impugnazione di delibere emesse dal Consiglio Federale ritenute evidentemente illegittime da tesserati e/o affiliati. Pertanto, tale mancata previsione, insieme all'evidente valenza pubblicistica della predetta delibera, ha determinato la scelta difensiva dei procuratori legali dell'atleta di proporre il ricorso direttamente dinanzi al competente TAR Lazio”*.



Prive di pregio giuridico sono, peraltro, le asserzioni degli incolpati relative all'esperimento dei procedimenti endofederali di fronte alla C.T.A. ed alla C.A.F. Puglia, in quanto le domande presentate dinanzi alle predette Commissioni avevano ad oggetto un *petitum* sostanzialmente diverso. Dette Commissioni, inoltre, non hanno competenza a giudicare sulla legittimità delle delibere del Consiglio Federale.

Gli odierni deferiti avrebbero, dunque, dovuto impugnare la delibera *de qua*, in osservanza degli artt. 12 *bis* e 12 *ter* dello Statuto del C.O.N.I., innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport ovvero, nel caso si tratti di diritti indisponibili, innanzi l'Alta Corte di Giustizia.

Risultano pertanto accertati nella loro storicità gli addebiti mossi agli incolpati e, dunque, la violazione degli artt. 19 e 63 Statuto F.I.P.A.V., secondo i quali gli affiliati ed i tesserati hanno obbligo di adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo, mirando in tal modo a salvaguardare la celerità dei procedimenti e l'autonomia dell'ordinamento sportivo da ingerenze esterne.

Solo dopo aver esaurito, con esito negativo, tutti i gradi possibili previsti dalla giurisdizione sportiva – per tale intendendosi non solo quella endofederale – gli odierni incolpati avrebbero potuto adire l'Autorità giudiziaria competente, senza incorrere nella violazione del vincolo di giustizia e nelle sanzioni a questo collegate.

L'appartenenza all'ordinamento sportivo, infatti, è frutto di una decisione spontanea, in quanto trattasi nella specie di un ordinamento a partecipazione facoltativa e non obbligatoria, con l'inevitabile conseguenza che chi decide di farvi parte avrà l'onere di seguire ed accettare le regole ivi presenti.

Il "vincolo di giustizia" disciplinato dall'art. 19 Statuto F.I.P.A.V. – costituente un momento fondamentale dell'ordinamento sportivo, essendo finalizzato a garantirne l'autonomia, quanto alla gestione degli interessi settoriali, da quello statale – attribuisce ai tesserati e agli affiliati alla Federazione un diritto-dovere ad avvalersi degli organi di giustizia sportiva, nel senso che, in base al principio del diritto di difesa chiunque vi abbia interesse potrà chiedere di essere tutelato, ma tale istanza dovrà essere esclusivamente riferita all'interno della giustizia domestica, potendo rivolgersi agli organi giurisdizionali solamente dopo aver previamente esaurito i ricorsi interni alla Federazione.

Questa Commissione, pertanto, pur condividendo in pieno le argomentazioni sviluppate dalla Procura Federale relativamente alle violazioni poste in essere dagli incolpati, ritiene opportuno adeguare l'entità della sanzione come in dispositivo, tenendo soprattutto conto della giovane età del deferito, Alessandro Vinella, appena diciannovenne, e del comportamento collaborativo adottato in ogni fase del procedimento disciplinare dagli incolpati.



P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del Sig. Alessandro Vinella la sospensione da ogni attività federale per mesi uno; del Sig. Francesco Massafra, in qualità di Presidente della ASD Pallavolo Martina, la sospensione da ogni attività federale per mesi tre; della ASD Pallavolo Martina, in persona del Presidente p.t., la multa di € 600,00.

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Thomas Martone', is written over a light-colored rectangular stamp or watermark.

Roma, 17 Luglio 2013